

COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO – PROVINCIA DI CREMONA
VERBALI DEL REVISORE UNICO

Verbale N. 26 del 15/09/2025

Oggetto: Parere sulla costituzione fondo risorse decentrate 2025.

Il sottoscritto Dott. Andrea Cislaghi, nominato Revisore con delibera dell'organo consiliare n. 36 del 21/11/2023,

Vista la bozza di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto "CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA PERSONALE NON DIRIGENZIALE ANNO 2025 E INCREMENTO FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE EX ART. 79 CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 1-BIS DEL D.L. 25/2025 CONVERTITO IN LEGGE 69/2025 – ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO 2025 E DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA", nella quale, oltre a stabilire gli indirizzi per la delegazione trattante, viene proposto:

- di incrementare la parte stabile del Fondo Risorse decentrate, a partire dall'anno 2025, risorse aggiuntive per una quota pari ad Euro 2.000,00, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del D. L. n. 25/2025, nel rispetto dell'art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019 e s.m.i. e dell'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i
- di destinare, a partire dall'anno 2025, una quota pari a Euro 1.000,00 dell'incremento di parte stabile di cui all'art. 14 comma 1-bis, del D. L. n. 25/2025, al trattamento accessorio dei titolari di incarichi di Elevata Qualificazione;

premesse

- che l'art.79 del C.C.N.L. 16/11/2022 disciplina le modalità di costituzione del Fondo Risorse Decentrate;
- che lo stesso C.C.N.L. ha confermato la suddivisione delle suddette risorse in:
 - a) risorse stabili, che presentano le caratteristiche di "certezza, stabilità e continuità" e che quindi restano acquisiti al fondo anche per il futuro;
 - b) risorse variabili che presentano la caratteristica della eventualità e variabilità e che pertanto la loro quantificazione è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale;
- che l'art. 8, comma 7, del C.C.N.L. 16/11/2022 prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli del bilancio e relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001";
- che inoltre, l'art. 40, comma 3 bis del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 prevede, che "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione";
- che l'art 40 bis dello stesso decreto, rubricato "Controlli in materia di contrattazione integrativa" prosegue sancendo che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli

di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti...";

- che il parere dell'organo di revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria), all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa;
- che detto controllo va effettuato prima della pre-intesa con i sindacati e prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

preso atto

- che con l'art. 1, comma 236, della L. 208/2015 nelle more dell'adozione dei decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione di cui alla L. 124/2015, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 vengono ripristinati i vincoli sul fondo per le risorse decentrate, previsti fino al 31/12/2014 dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, ed, in particolare: "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";
- che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";
- che l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 che l'art. 33 del DPCM del 17.03.2020 consente l'adeguamento del limite di cui all'art. 23,

comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 e fa salvo il limite ivi stabilito qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;

- che, in base a quanto disposto dall'art. 79 comma c, CCNL 16/11/2022, "La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge";

Richiamato l'articolo 14, comma 1-bis del D.L. 14 marzo n. 25, convertito in Legge 9 maggio 2025, n. 69, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del D.L. n. 34/2019 e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali;

Vista la circolare prot. n. 175706 del 27/06/2025 del MEF – RGS, con la quale sono state diffuse le indicazioni applicative per la corretta ed uniforme interpretazione della suddetta normativa, nonché le modalità di calcolo del possibile incremento;

Preso atto che il Fondo per le Risorse Decentrate anno 2025 presuntivamente quantificato in € 26.918,12 di cui € 19.266,04 risorse soggette al limite ed € 7.652,08 risorse non soggette al limite e che lo stesso verrà costituito con apposita determinazione del Responsabile del Servizio Personale;

rilevato che

il Comune di Pieve San Giacomo è:

- assoggettato alla disciplina introdotta dall'art. 33, comma 1-bis, del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, basata sulla sostenibilità finanziaria definita dai valori soglia indicati dal decreto attuativo in data 11.01.2022;
- un ente "virtuoso" ossia al di sotto del valore soglia individuato dal D.M. 11.01.2022 per la propria fascia demografica, come dimostrato con l'ultimo aggiornamento del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (Sezione 3.3 "Piano triennale del fabbisogno di personale") relativo al triennio 2025-2027;
- soggetto alla disciplina di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557-quater della Legge n. 296/2006 ossia al rispetto del valore medio del triennio 2011-2013 e che rispetta il limite di spesa 2011-2013;

accertato che

1. l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario ovvero in condizioni di deficitarietà strutturale;

2. la situazione e la dinamica finanziaria dell'Ente sono, rispettivamente, appropriata e rientrante nei limiti di sviluppo dei bilanci annuale e pluriennale;
 3. l'Ente ha rispettato gli equilibri di bilancio per l'anno 2024 e rispetta nell'esercizio 2025 tutti gli equilibri di bilancio, finanziari ed economici, richiesti dalla normativa contabile in vigore;
 4. l'Ente ha approvato il bilancio di previsione 2025/2027 coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica imposti dalla vigente normativa;
 5. l'Ente rispetta il principio del contenimento della spesa di personale rispetto al triennio 2011-2013 di cui all'art. 1 comma 557 Legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 6. i costi previsti trovano integrale copertura e finanziamento nell'ambito degli stanziamenti degli appositi capitoli della spesa per il personale presenti nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025;
- tutto ciò premesso, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art.40 bis comma 1 D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 8 comma 7 del CCNL 16.11.2022 del comparto Funzioni Locali, l'Organo di Revisione,

visti

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal rispettivamente dal Responsabile del Servizio Personale e dal Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile;
- il disposto di cui all'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 – “funzioni dell'organo di revisione”;

ESPRIME

per quanto di propria competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale, avente ad oggetto: “CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA PERSONALE NON DIRIGENZIALE ANNO 2025 E INCREMENTO FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE EX ART. 79 CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 1-BIS DEL D.L. 25/2025 CONVERTITO IN LEGGE 69/2025 – ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO 2025 E DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA”, essendo la stessa rispettosa sia dei limiti imposti dalla legge in materia di spese di personale, delle specifiche norme del CCNL del comparto delle Funzioni Locali nonché dei vincoli del bilancio annuale e pluriennale, asseverando altresì il rispetto degli equilibri di bilancio pluriennali

Pieve San Giacomo, 15/09/2025

L'Organo di revisione economico-finanziaria

IL REVISORE UNICO

(Dott. Andrea Cislaghi)

